

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 59

Edilizia residenziale pubblica. Proroga termini. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 8/1995, 32/1996, 57/2017.

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della [l.r. 8/1995](#))

1. L'articolo 1 della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#) (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale Pubblica) è così modificato:
 - a) al comma 1 bis, le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019"
 - b) al comma 1 ter, le parole: "1 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2020".

Art. 2

(Modifiche alla [l.r. 32/1996](#))

1. La [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è così modificata:
 - a) all'articolo 1, comma 1 sexies, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
 - b) all'articolo 44, comma 1, le parole: "1 rappresentante designato" sono sostituite dalle seguenti: "2 rappresentanti designati" e all'articolo 44, comma 3, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: "I componenti della Commissione, di cui al comma 1, svolgono il loro incarico a titolo gratuito e onorifico";
 - c) all'articolo 52, comma 7 bis, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

Art. 3

(Modifiche alla [l.r. 57/2017](#))

1. La [legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57](#) (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) è così modificata:
 - a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2019" e le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
 - b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.